**REGOLAMENTO GENERALE A.N.A.M. NAZIONALE**

**Premessa**

L’Associazione di promozione sociale A.N.A.M. in base alle regole del proprio Statuto, stipula il presente “Regolamento Generale” che è parte integrante dello Statuto stesso.

Per tutto ciò che non è specificato nel presente documento si fa riferimento allo Statuto dell’Associazione. Nei casi in cui vi sia conflitto tra quanto previsto da Statuto e da Regolamento, prevale sempre lo Statuto.

 **TITOLO I – PRINCIPI GENERALI**

**Art.1.0 - Modifiche alla denominazione, simbolo grafico distintivo, definizione e durata** (Stat. TIT.I art 1.1,1.2,1.3,1.4)

Le variazioni ai contenuti dello Statuto A.N.A.M possono essere proposte da qualunque Organo e/o Organismo A.N.A.M., ma l’autorità deliberativa compete al Congresso Nazionale dei Delegati con maggioranza semplice dei presenti aventi diritto al voto anche per delega accolta.

**Art.2.0-Finalità ed iniziative per il relativo conseguimento**

**2.1-**Qualunque Comitato organizzatore o le Commissioni competenti possono presentare iniziative per il perseguimento delle finalità dell’associazione che devono essere deliberate, approvate o respinte dal Comitato Direttivo entro 60 giorni dalla presentazione di progetti contenenti tassativamente: gli obiettivi dell’iniziativa, il piano finanziario previsionale delle uscite e delle entrate, la garanzia della copertura finanziaria, il piano di metodologia e sequenza operativa indicante gli incarichi attuativi. Lo stesso Comitato Direttivo, entro 15 giorni dalla decisione presa in sede di riunione, dovrà darne motivata comunicazione agli interessati, tramite invio di apposto verbale da parte della Segreteria Nazionale.

**2.2-**Gli accordi e/o i contratti di collaborazione con l’A.N.A.M possono essere stipulati solo con atto formale e sottoscritti dai rispettivi responsabili amministrativi, per cui eventuali accordi presi per conto dell’A.N.A.M. da persona diversa dal Presidente Nazionale o da persona da lui incaricata con apposita delega scritta, viceversa saranno considerati nulli.

 **TITOLO II- SOCI**

**Art.3.0** –**Tipologia, definizione, requisiti** (Stat.TIT. II art 2.1, 2.2, 2.3)

La qualifica di socio avrà scadenza diversa a secondo della tipologia, come di seguito indicato:

Sono ammessi a far parte dell’A.N.A.M. tutte le donne e gli uomini che accettano gli articoli dello STATUTO e del REGOLAMENTO interno.

I soci dell’A.N.AM. sono riconosciuti tali per atto formale tramite rilascio da parte della segreteria nazionale di una apposita tessera annuale, firmata dal Presidente Nazionale.

**3.1- Soci fondatori:**

Coloro i quali hanno dato vita all’A.N.A.M. E’ per loro previsto un diploma definitivo a vita

**3.2- Centri soci:**

Tutti i centri che aderiscono all’A.N.A.M. e che da questa vengono riconosciuti grazie al possesso di tutti i requisiti indicati dallo Statuto e dal Regolamento generale e dal pagamento “una tantum” di una quota d’iscrizione (se trattasi di primo ingresso). E per loro previsto un certificato annuale dopo il pagamento della quota di iscrizione e la verifica dei seguenti requisiti (che dovranno essere rispettati anche successivamente al riconoscimento come soci per evitare la ricusazione o provvedimenti disciplinari):

**a)**Accettare i contenuti dello Statuto e del Regolamento Generale e uniformare tali contenuto ai propri statuti e regolamenti interni.

**b)**Dare attuazione alle indicazioni/orientamenti programmatici dell’A.N.A.M (che indicherà apporti e metodologie da seguire) e dare la più ampia disponibilità dei propri associati per le iniziative promosse da quest’ultima.

**c)**Disporre di un numero congruo di maestri in grado di svolgere attività di docenza e farli partecipare a corsi di formazione e aggiornamento indetti dall’A.N.A.M.

**d)**Disporre di un numero minimo di **SOCI EFFETTIVI** non inferiore a **21.**

Qualora il centro A.N.A.M. non dovesse raggiungere il minimo richiesto di 21 soci Effettivi sarà considerato **SEZIONE.**

**e)**Comunicare alla segreteria Nazionale immediatamente ogni variazione nella struttura direttiva del Centro.

**f)**Organizzare iniziative e manifestazioni promozionali chiedendo tramite dettagliato progetto con almeno 180 giorni di anticipo, autorizzazione all’A.N.A.M. la quale, per tali eventi, non si farà carico di alcun onere di natura economica, ma potrà essere coinvolta solo per concedere il patrocinio.

**g)**Inviare alla Segreteria Nazionale le quote contributive per ciascun esercizio sociale e gli elenchi nominativi di tutti gli associati del Centro.

**h)**Indire in un arco compreso tra 40 e 20 giorni antecedenti la data prefissata per il Congresso Nazionale dei Delegati, il proprio Congresso del Centro, per il rinnovo delle cariche direttive e per la designazione dei propri delegati da inviare al Congresso Nazionale A.N.A.M.  **invitando per controllo del suo regolare svolgimento il Presidente del Comitato regionale e un componente il C.D.N.il quale stilerà il verbale da inviare alla segreteria nazionale.**

**i)**Evitare di adire le vie legali in caso di controversia con l’A.N.A.M. cercando il dialogo con gli organi dirigenti dell’associazione, e in caso di provvedimenti disciplinari (R.G.TIT VI,art.11) emanati dal C.D.N. ma ingiustificati ed opponibili, mediante

appello al Collegio dei Probiviri (R.G.TIT III, art.6.8).

**3.2.1 -Adesione A.N.A.M. e riconoscimento per i Centri:**

Si ottengono tramite una richiesta scritta, firmata dal Presidente, dal Segretario e dai Consiglieri del Centro richiedente in cui è espressa la volontà di osservare tassativamente e in via definitiva quanto riportato nell’art.3.2 del presente regolamento.

**3.3 -Soci effettivi**:

Coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al proprio Centro Soci e per suo tramite al Comitato direttivo nazionale. La loro qualifica di soci è subordinata all’iscrizione e al pagamento della quota sociale. E’ per loro previsto una tessera annuale.

**3.4-Soci onorari**:

Coloro i quali hanno contribuito con interventi significativi nel campo dell’evoluzione artistica e culturale dell’A.N.A.M. Per loro è previsto un diploma a vita.

**3.5-Soci sostenitori**:

Coloro che hanno partecipato mediante contributi ed elargizioni di natura economica o di altra utilità all’attività e allo sviluppo dell’A.N.A.M. Sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall’iscrizione nel libro soci. Le loro attività sono svolte a titolo gratuito. Si autorizza l’introduzione di gruppi di colleghi sostenitori o *club* con un numero di soci inferiore a ventuno (21). Tali gruppi potranno essere affiliati solo se nella loro provincia non è presente un Centro A.N.A.M. Essi potranno partecipare alla vita attiva dell’Associazione, indire seminari col GRP e quant’altro, ma non potranno avere diritto di voto e diritto ad avere incarichi nell’ambito di organismi nazionali regionali e provinciali A.N.A.M. Per loro è previsto una tessera di socio sostenitore ad ogni avvenuta donazione.

**Art. 4.0- Perdita della qualifica di socio**

**4.1-** I soci Fondatori e Onorari , sono soci a vita, tranne nel caso di comportamenti di particolare gravità che dovesse riscontrare l’ A.N.A.M., che avrà facoltà di cancellare il nominativo dai suoi atti e dare diffida all’interessato di fare pubblico uso del diploma/tessera ricevuta.

**4.2-Gli altri soci possono perdere tale qualifica nel caso di:**

**4.2.1- Dimissioni**  (Stat.TIT II art. 2.4).

Vanno redatte, motivandole e con data certa, su carta intestata del Centro, sottoscritte dai componenti il Consiglio Direttivo che hanno preso la decisione a maggioranza, inviate tramite A/R alla Segreteria Nazionale indirizzata al Presidente Nazionale e per conoscenza al Presidente del Centro di appartenenza. Se le dimissioni sono irrevocabili, vanno indicate nella richiesta di recesso, nel caso sussistano inderogabili ragioni d’urgenza, possono essere accettate o respinte dal Presidente Nazionale, sentito il parere dell’Ufficio di Presidenza, comunicandolo tramite A/R al socio dimissionario. Senza i requisiti descritti, la comunicazione di dimissioni verrà respinta.

**4.2.2- Morosità ingiustificata del centro A.N.A.M.** .

E’ considerato moroso il Centro che non rispetta le scadenze di pagamento delle contribuzioni dovute. Trascorsi 30 giorni da dette scadenze, la Segreteria Nazionale per mandato implicitamente conferitole dalla Commissione Economica e di Organizzazione e dal C.D.N. , dovrà comunicare allo stesso Centro ( in assenza di dilazioni autorizzate per casi eccezionali, dal Comitato Direttivo su proposta della Commissione Economica e di Organizzazione) con lettera raccomandata, il suo stato di morosità, e verrà sospesa la corrispondenza e l’invio delle Commissioni d’esame. Il C.D.N entro la prima riunione utile, dovrà deliberare l’applicazione del provvedimento disciplinare previsto per tale infrazione e darne comunicazione tramite la Segreteria Nazionale al centro moroso (R.G TIT VI, art.11).

**4.2.3-Ricusazione**

Il Presidente Nazionale con parere favorevole della maggioranza semplice dell’Ufficio di Presidenza, può avanzarne richiesta al Comitato Direttivo Nazionale per quel Centro o Socio le cui iniziative risultassero non allineate alle direttive e agli orientamenti A.N.A.M.. Se tale richiesta viene accolta (a maggioranza semplice)diventerà atto ufficiale immediatamente operativo e non potrà essere avanzato alcun ricorso.

**4.2.4-Provvedimenti disciplinari di espulsione**

Per l’applicazione di tali provvedimenti si invia a prendere visione al:

(R.G.TIT.VI art. 11).

**TITOLO III-STRUTTURA DIRIGENZIALE E FUNZIONALE**

**Art.5.0** –**Organi direttivi**

**5.0.1- Caratteristiche e prerogative delle cariche**

Qualunque carica e incarico all’A.N.A.M. sono ricoperti a titolo gratuito. Vengono riconosciuti i rimborsi di rappresentanza con contributi forfettario ogni 4 mesi, incluse spese telefoniche, postali, oneri per ordinaria missione autorizzata dal C.D.N.. Tali rimborsi saranno proposti dalla Commissione Economica e Organizzativa o dallo stesso C.D.N. Nell’approvazione del bilancio annuale si dovrà prevedere in linea di massima tali integrazioni di spesa in uscita per l’esercizio successivo con eventuali aggiornamenti durante l’esercizio in corso. Tali rimborsi non possono comunque superare una percentuale che ,(in approvazione del bilancio annuale ) il C.D.N. stabilirà.

**5.0.2- Elezioni, nomine, sostituzioni**

Sono valide al raggiungimento della maggioranza semplice dei voti (50% +1) dei presenti. Il voto si intende “ad personam”, cioè assegnato alla persona e non in funzione degli incarichi ricoperti. La votazione a scrutinio segreto è prevista solo per l’elezione diretta del Presidente Nazionale e del Comitato Direttivo Nazionale nell’ambito del Congresso Nazionale dell’A.N.A.M.

**5.0.3- Deleghe**

**Sono ammesse nella misura massima di n.1:**

-Per ciascun Delegato avente diritto al voto, per le votazioni del Congresso Nazionale dei Delegati;

-Per ciascun Presidente di Centro per le riunioni del Consiglio Nazionale;

-Per ogni componente il Collegio dei Revisori dei Conti limitatamente alle riunioni del Collegio stesso;

-Per ogni componente il Collegio dei Probiviri (per le riunioni del Collegio).

La delega è ritenuta valida solo se è scritta su carta intestata del Centro di appartenenza del delegato, sono indicati **i nomi completi** con firma leggibile del delegante e delegato e che il documento sia controfirmato dal Presidente o dal Segretario del **Centro di appartenenza.**

**5.0.4- Sospensioni e destituzioni dalla carica**

La sospensione può avvenire sia a causa di provvedimenti disciplinari (R.G.TIT VI,art.11) che a causa di un impedimento temporaneo con durata dai 30 ai 180 giorni. Il socio deve darne comunicazione (pena la destituzione della carica) al Presidente Nazionale e per conoscenza al Presidente del Centro di appartenenza e ai componenti del C.D.N. Il Presidente Nazionale, sentiti i componenti dell’Ufficio di Presidenza e il C.D.N. ,deve darne riscontro con dichiarazione di benestare o motivata respinta.

**5.1-CONGRESSO NAZIONALE DEI DELEGATI**

**5.1.1-Composizione:**(Statuto TIT III, art. 3.2)

**5.1.2- Competenze:**

E’ il massimo organo deliberante dell’A.N.A.M. La sua funzione è quella di eleggere:

**1° Il Comitato Direttivo Nazionale.**

(Il numero dei candidati sarà stabilito sulla base regionale come articolo dello Statuto Tit.III art. 3.2.)

**2° Il Presidente Nazionale**

 (tramite scelta operata tra i candidati del C.D.N. ),

**3° I componenti del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti.**

( Stat. TIT.III art. 3.2)

**5.1.3- Riunioni:** (Stat. TIT III, art4.3)

**5.1.4- Presenze richieste e deleghe**

Il Congresso decide in seduta ordinaria e straordinaria a maggioranza semplice con la presenza in prima convocazione del 50%+1, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le deleghe sono ammesse alle condizioni indicate nel presente (R.G., TIT II art 5.0.3. )

**5.1.5- Formazione, insediamento, attività Commissioni congressuali.**

Le Commissioni congressuali sono formate su richiesta del Presidente del Congresso Nazionale ai Delegati presenti, esclusi i componenti il Comitato Direttivo Nazionale uscente.

**5.1.6- *Commissione verifica poteri:*** (composta da n 3 delegati).

 Ad essa compete la verifica delle condizioni di fattibilità del Congresso:

-regolarità dei verbali dei Congressi dei Soci operanti e dei Centri Soci (che devono pervenire in Segreteria Nazionale almeno 30 giorni prima della convocazione con lista nominativa dei Delegati e dei Rappresentanti dei Centri Soci),

-regolarità delle deleghe (Reg. TIT III, art 5.03),

-regolarità pagamenti delle contribuzioni sociali dei Centri soci per i quali sono presenti i suoi delegati;

La Commissione dovrà rendere noto (a maggioranza), prima dell’apertura ufficiale del Congresso, un documento che riporterà il numero e i nominativi degli ammessi e dei non ammessi al voto (con la relativa motivazione in caso di esclusione).

 Lo stesso documento dovrà essere firmato in calce da tutti i componenti della Commissione, letto all’assemblea e depositato agli atti del Congresso stesso.

Contro le valutazioni di tale Commissione si potrà ricorrere, tramite documentazione, 60 minuti prima della lettura della relazione. La Commissione accoglierà o respingerà inappellabilmente ogni ricorso, dandone comunicazione immediata al Presidente del Congresso.

**5.1.7- *Commissione elettorale :*** (n 5 delegati nominati dal Congresso)

Ad essa compete la distribuzione delle schede elettorali e la verifica delle stesse. Contro il suo operato è ammesso ricorso scritto al Presidente del Congresso prima della sua chiusura. Quest’ultimo, lo presenterà all’assemblea congressuale la quale lo accoglierà o respingerà inappellabilmente a maggioranza semplice,non possono fare parte della commissione i candidati.

**5.1.8- *Commissione per la stesura della mozione:*** *finale*

( Composta da n 3 delegati eletti dal Congresso):

Essa ha il compito, fin dall’apertura del Congresso, di raccogliere le relazioni e mozioni che venissero votate per poi esprimere, in sintesi finale, indicazioni e suggerimenti che, presentati in un apposito documento scritto all’Assemblea Congressuale, e da questa votati per l’approvazione definitiva, costituiranno il contenuto programmatico del mandato da affidare al nuovo Comitato Direttivo Nazionale. Il documento riportante tale mozione finale (firmata da tutti e tre i componenti della Commissione) va trasmessa alla Segreteria Nazionale e depositata agli atti. Contro la relazione della Commissione suddetta non è ammesso ricorso.

**5.1.9- Composizione lista candidati alla costituzione del nuovo C.D.N.**

La Segreteria nazionale, su mandato del C.D.N. uscente, invierà a ciascun Centro Soci e comitati regionali, entro 40 giorni dal Congresso Nazionale, l’indicazione del numero di rappresentanti del nuovo C.D.N.,aventi diritto,ripartendoli così: uno su tutte le regioni dove è istituito un Comitato Regionale e se tale distribuzione non raggiunge i quindici membri il resto sarà indicato dalle regioni maggiormente rappresentate con il maggior numero di soci allievi e soci effettivi degli ultimi quattro anni, fino al raggiungimento dei quindici membri escluso il Presidente Nazionale. I Centri dovranno quindi indire almeno 40 giorni prima del Congresso Nazionale, il proprio Congresso del Centro e del Comitato Regionale per eleggere i propri rappresentanti. Alla Segreteria Nazionale dovranno pervenire dal Com. Reg. almeno il doppio del numero assegnato alla Regione per essere eletti dai Delegati in Congresso Nazionale. (Come da Statuto Tit. III art. 3.2).

**Il numero eleggibile al Congresso Nazionale di rappresentanti regionali sarà così determinato:**

**1**(uno) di diritto per ogni **Comitato Regionale** istituito più **1** (max) fino al raggiungimento delle 15 unità, assegnandolo alle regioni, con numero maggiore di associati (soci allievi + effettivi) secondo la media aritmetica degli ultimi 4 anni, risultando in regola con le norme statutarie.

Il Comitato Regionale,il cui rappresentante verrà eletto Presidente A.N.A.M. Nazionale, avrà diritto all’espressione di un altro rappresentante,che dovrà essere in successione al primo non eletto al Congresso Nazionale di quella Regione.

Al fine di occupare la posizione lasciata dal Presidente Nazionale, quale figura che dovrà assumere il ruolo di dirigente al di sopra delle parti.

* Le candidature dovranno essere presentate dalle rispettive regioni, per far parte del C.D.N. con rispettivo verbale e non potranno conseguire più di 3 (tre) mandati consecutivi, a decorrere dal prossimo Congresso Nazionale che si svolgerà a giugno 2014.
* Altresì non potranno avere la carica in contemporanea come presidente delle loro regioni,avendo questi ultimi già diritto a far parte del C.D.N..

**5.2 -CONSIGLIO NAZIONALE**

**5.2.1- Composizione, competenze, riunioni**

E’ l’organo dirigenziale intermedio tra il Congresso Nazionale dei Delegati e il Comitato Direttivo Nazionale. Si rinvia (**all’art. 3.4 TIT III dello Statuto).**

**5.2.2-Presenze richieste e deleghe**

l consiglio si riunisce con le stesse modalità previste per l’Assemblea congressuale (R.G.TIT III art.5.1.3).E’ data facoltà unicamente al Presidente di ciascun Centro Soci di farsi rappresentare dal suo Vicepresidente o, se quest’ultimo è impossibilitato a presenziare ,può farsi rappresentare da uno dei collaboratori del Consiglio Direttivo del Centro con apposita delega. Questa verrà sottoposta a controllo degli addetti alla Segreteria Nazionale all’apertura dei lavori per la verifica dei requisiti richiesti ( R.G TIT III, art 5.03).

**5.2.3- Conduzione dei lavori**

Spetta al Presidente Nazionale che li avvia con una relazione introduttiva e li chiude con una relazione finale contenente commenti, suggerimenti e proposte emerse, i cui contenuti saranno votati dal Consiglio se di competenza dello stesso. Tutta la documentazione sarà consegnata alla Segreteria Nazionale, che stilerà un dettagliato verbale e lo invierà a tutti i componenti dello stesso Organismo.

**5.3 -COMITATO DIRETTIVO NAZIONALE**

**5.3.1-Composizione e sostituzioni**:.

 E’ l’organo attuativo, per il mandato conferitogli dal Congresso Nazionale, delle linee di programmazione generale recepite nella mozione congressuale. E’ composto da 15 membri (Presidente escluso) equamente rappresentativi dei Centri soci. L’eventuale sostituzione di uno o più componenti che dovessero rimettere il loro mandato quadriennale, avviene per scelta del Comitato Regionale di appartenenza attraverso la lista presentata al Congresso Nazionale,facendo subentrare il primo candidato non eletto.

**5.3.2-Competenze**

Oltre alle funzioni di nomina specificate nello Statuto A.N.A.M, al (TIT II art. 3.5.).., le altre sono:

- Curare gli interessi dell’A.N.A.M. in campo nazionale ed internazionale;

-Apportare correttivi e approvare i progetti delle Commissioni, (approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo di ogni esercizio sociale, ratifica degli adeguamenti sistematici dei capitoli di entrata ed uscite);

- Deliberare sulle proposte dell’ufficio di Presidenza;

-Prendere in esame controversie tra soci e/o componenti la struttura direttiva e funzionale dell’associazione, anche nominando tra i propri componenti un Commissario, e dare emanazione, qualora vi fossero i presupposti, ai previsti provvedimenti disciplinari (R.G TIT VI art.11).

**5.3.3-Riunioni**

Si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte l’anno nella sede nazionale A.N.A.M. con la partecipazione per invito dei Presidenti dei Comitati regionali, del Presidente del Collegio dei Revisori, del Presidente del Collegio dei Probiviri, del titolare della Segreteria regionale, del Tesoriere, i quali non avranno diritto al voto, ma di intervento. La convocazione viene emanata, tramite Segreteria Nazionale, dal Presidente Nazionale tramite lettera normale almeno trenta giorni prima della riunione dallo stesso fissata.

La seduta straordinaria viene indetta solo per argomenti di particolare importanza e per urgenti decisioni su convocazione del Presidente Nazionale o dalla maggioranza del C.D.N..e potrà essere convocata in diversa sede. La comunicazione, dati i motivi di urgenza, può avvalersi di qualsiasi mezzo ( telefono, fax, corriere).

Tutte le riunioni vengono verbalizzate dalla Segreteria Nazionale. Il verbale in originale viene archiviato, le copie vengono inviate a tutti i convocati ai comitati regionali e ai centri.

**5.3.4- Presenze richieste e deleghe**

Il Comitato decide a maggioranza semplice con la presenza in prima convocazione del 50%+1, in seconda convocazione di almeno un terzo dei componenti. Non è ammessa delega, salvo quella del Presidente Nazionale (per impedimento con impossibilità di rinvio della riunione) al suo Vicepresidente.

**5.4- PRESIDENTE NAZIONALE**

**5.4.1-Nomina**

Il Presidente Nazionale è la persona che rappresenta legalmente l’A.N.A.M.

Viene eletto a maggioranza nell’ambito del Congresso Nazionale fra i neo eletti del C.D.N. con una seconda votazione a scrutinio segreto.

**5.4.2- Competenze:**

**-**Propone al Comitato Direttivo Nazionale il candidato alla vicepresidenza e n 3 candidati (uno per ciascuna) a responsabili di Commissione;

- Vigila sul corretto funzionamento degli Organi e Organismi direttivi e propone ai componenti dell’ufficio di presidenza ed in seguito al C.D.N. la mancanza del rispetto delle norme Statutarie e del Regolamento.

- Autorizza i controlli presso i soci con atto formale richiesti dalle commissioni;

-Accoglie (dietro garanzie formali) di concerto con la commissione economica richieste di giustificate dilazioni di pagamento.

-Accoglie o respingere le dimissioni presentate dai soci.

**5.4.3- Limiti e divieti**

Il Presidente può assumere altre cariche di qualunque tipologia e livello in organismi, enti, associazioni che perseguono fini sociali con quelli dell’A.N.A.M., previo mandato del Comitato Direttivo Nazionale. Il Presidente può essere riconfermato una sola volta ed è fatto divieto di esercitare la carica di Presidente per più di due mandati consecutivi.

**5.4.4- VICEPRESIDENTE A.N.A.M. NAZIONALE**

 Deve sostituire il Presidente rappresentandolo in caso di suo impedimento, coadiuvarlo e fornirgli consigli, ma non può prendere alcuna decisione che non sia stata con lui concordata. Deve presenziare propositivamente alle riunioni, in particolare, dell’Ufficio di Presidenza, di cui è componente di diritto. Ha gli stessi limiti e doveri del Presidente Nazionale.

**Art.6 ORGANISMI FUNZIONALI** (Stat.TIT IV art4.1)

**6.1- UFFICIO DI PRESIDENZA**

**6.1.1-Composizione e Competenze** (Stat. TIT IV art4.2)

**6.1.2- Riunioni**

 Vengono indette su convocazione formale del Presidente Nazionale (che le dirige), solo in seduta ordinaria, ogni qualvolta vi sia la necessità anche a fronte di motivata richiesta scritta da parte di uno o più dei suoi collaboratori. Ogni convocazione viene inoltrata tramite lettera con anticipo di almeno 20 giorni sulla data prevista per la riunione. I lavori verranno verbalizzati e consegnati alla Segreteria Nazionale che li archivierà e spedirà in copia ai componenti del CDN e ai Presidenti dei Comitati Regionali e dei Centri Soci.

**6.1.3- Presenze richieste** (Come da Stat. Tit.IV Art. 4.2)

Le riunioni dell’Ufficio sono valide qualunque sia il numero dei convenuti ma è richiesta la maggioranza relativa per le delibere, che verranno comunque sottoposte, per approvazione e benestare esecutivo, al C.D.N.

Per le riunioni non sono ammesse deleghe.

**6.2- LE 3 COMMISSIONI**

**\* COMMISSIONE ECONOMICA ORGANIZZATIVA,**

**\* COMMISIONE DIDATTICA**

**\* COMMISSIONE TECNICO ARTISTICA**

**6.2.1 -Composizione e Competenze**:

Sono le commissioni istituite dal C.D.N. a cui spettano i compiti e le facoltà conferitegli dal Comitato stesso. Ogni Commissione è costituita con un responsabile nominato dal C.D.N. e dai componenti del Comitato stesso.

 (specificate all’art. 4.3 TIT IV dello Statuto A.N.A.M.)

**6.2.3- Riunioni**

Le commissioni si riunisce in seduta ordinaria ogni qual volta se ne ravvisi la necessità su convocazione della maggioranza della Commissione stessa e del Presidente Nazionale. In caso di ulteriori necessità, deve essere richiesta specifica autorizzazione all’Ufficio di Presidenza. I lavori di ogni riunione della Commissione vanno verbalizzati. Il verbale originale va consegnato alla Segreteria nazionale che lo spedirà in copia ai componenti del C.D.N. (e ai componenti dei Comitati Regionali e ai Centri Soci.)

**6.2.4- Presenze richieste e deleghe**

Le riunioni sono valide qualunque sia il numero dei convenuti ma occorre la maggioranza semplice per l’avvallo delle proposte e iniziative da sottoporre al C.D.N.. Non sono ammesse deleghe.

**6.3- SEGRETERIA NAZIONALE**

**6.3.1- Composizione e competenze**

E’ costituita da un Segretario Titolare ed eventuali uno o più aiuti. Sono scelti e nominati dal Presidente Nazionale da cui dipendono gerarchicamente.

( Le competenze sono specificate dallo Statuto, TIT IV art. 4.4)

**6.3.2-Partecipazione alle riunioni**

Gli addetti alla segreteria hanno l’obbligo di partecipare alle riunioni degli Organi e Organismi A.N.A.M.

(Come da TIT: IV art. 4.4 dello Statuto)

**6.3.3- Sostituzioni e limiti**

Possono essere sostituiti o rimossi dal loro incarico solo dal presidente Nazionale e solo per negligenza o infrazioni posti in essere nell’ambito delle proprie competenze. Essi non hanno diritto al voto.

**6.3.4 –Sede ( Statuto Titolo I art. 1.3 )**

L’A.N.A.M. ha la sede legale in via Fra Bartolomeo n° 1-20146 MILANO

Il Comitato Direttivo Nazionale,con propria deliberazione assunta con la maggioranza assoluta dei suoi componenti,può trasferire la sede, purchè questa resti nel territorio nazionale

**6.4- TESORERIA NAZIONALE**

**6.4.1-Composizione** e **Competenze**

E’ costituita da un solo titolare con la qualifica di Tesoriere Nazionale.

(Le competenze sono specificate dallo Statuto, TIT IV art 4.5.)

**6.4.2-Sostituzioni e limiti**:

Non può conferire delega a nessuno, ma viene ammessa in caso di occasionale impedimento fisico la sostituzione con il Segretario Nazionale ed in extremis, con il Presidente Nazionale. Non dispone di alcun diritto di voto.

**6.4.3- Procedimenti giudiziari:** Contro il Tesoriere Nazionale e chiunque in sua supplenza abbia trattenuto o impiegato risorse economiche A.N.A.M. per fini diversi da quelli autorizzati, è consentito al Presidente Nazionale (in deroga al principio di non adire le vie legali tra appartenenti all’associazione) di ricorrere all’autorità giudiziaria per il recupero delle somme sottratte o male impiegate.

**6.5- COMITATO DIDATTICO NAZIONALE**

**6.5.1-Composizione:**

E’ composto da un **Direttore Didattico Nazionale** che può essere anche fra un componente del C.D.N. e nominato dallo stesso su proposta della Commissione didattica Nazionale.

**6.5.2- Competenze** (Stat. TIT IV art.4.6 e 4.7)

**6.5.3-Riunioni, presenze richieste, deleghe:**

Si riuniscono una volta l’anno in seduta ordinaria su convocazione formale del Responsabile Didattico Nazionale da inviarsi almeno 30 giorni prima dalla data fissata. Le riunioni sono valide qualunque sia il numero dei convenuti ma occorre la maggioranza semplice per l’avvallo delle proposte e iniziative da sottoporre al C.D.N.. Non sono ammesse deleghe.

**6.5.4-Verbalizzazioni:** I lavori verranno verbalizzati e consegnati alla Segreteria Nazionale che li archivierà e spedirà in copia ai componenti del C.D.N. e ai presidenti dei comitati regionali e ai centri.

**6.5.5-Limiti:** Entrambi i comitati non hanno potere deliberativo per cui ogni proposta progetto o iniziativa saranno sottoposti all’approvazione del C.D.N.

 **COMITATO TECNICO-ARTISTICO-NAZIONALE**

**6.6- GRUPPO DI RICERCA PROFESSIONALE**

E’ l’organismo cui spetta lo sviluppo dell’attività Commerciale di ricerca sulla moda capelli dell’A.N.A.M..

**6.6.1- Composizione e competenze.**

Il gruppo è costituito da 3 sezioni: didattica, moda e marketing. Ciascuna sezione è formata da quegli Associati A.N.A.M., che per spiccate doti e meriti in uno dei tre campi di ricerca, abbiano deciso di offrire il loro contributo di idee ed esperienze. I Gruppi sono promossi dall’Organo Direttivo che ne richiede il supporto e ne cura la composizione.

**6.6.2-Riunioni, presenze richieste, deleghe**

Possono essere di intero Gruppo (convocate per atto formale dal Responsabile Organizzativo Nazionale). Per l’avvallo delle proposte e dei progetti dovranno essere sottoposti all’approvazione del Comitato Direttivo Nazionale

**6.6.3- Verbalizzazioni**

I lavori vanno immediatamente verbalizzati. Il verbale in originale va trasmesso alla Segreteria nazionale e distribuito ai convenuti a al Responsabile Organizzativo Nazionale. Non ha potere deliberante pertanto ogni proposta sarà sottoposta all’approvazione del C.D.N.

 **COLLEGIO REVISORI DEI CONTI**

**6.7.1- Composizione e competenze:**

E’ l’organismo cui spetta la verifica della titolarità delle scritture contabili e dei giustificativi delle operazioni di cassa. Sull’ammontare e sulla tipologia delle voci di entrata e di spesa sono di esclusiva competenza del Comitato Direttivo e del Presidente Nazionale. La loro composizione e la durata della carica sono specificate dallo Statuto, TIT IV,art.4.8.

**6.7.2-Riunioni**:

Vengono indette in seduta ordinaria su convocazione formale del Presidente del Collegio, che le presiede e le dirige, ogni qualvolta vi sia la necessità ed obbligatoriamente una volta l’anno inoltrandola con anticipo di almeno 20 giorni sulla data prevista per la riunione del C.D.N. (riunione in cui è presentato il rendiconto consuntivo dell’esercizio appena concluso). Le riunioni e le deliberazioni sono valide con la maggioranza semplice. I lavori delle riunioni verranno verbalizzati da un suo componente e consegnati alla Segreteria Nazionale che li archivierà e spedirà in copia ai componenti del Collegio, ai componenti del C.D.N. ai Presidenti dei Comitati regionali e dei Centri Soci.

 **COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

**6.8.1**.-**Composizioni e competenze** (Statuto TIT IV, art.4.9.)

**6.8.2**.-**Riunioni**

Le riunioni e le deliberazioni sono valide con la maggioranza semplice dei componenti . Le modalità di convocazione e comunicazione sono specificate nello statuto all’art .4.9.

**6.8.3. -Verdetto:**

E’ definitivo perciò insindacabile ed inappellabile. Gli oneri di riunione vanno anticipati dal ricorrente contestualmente all’invio del ricorso presso la Segreteria Nazionale. A verdetto emesso, verranno così risarciti:

-in caso di conferma del provvedimento disciplinare emesso dal Comitato Direttivo Nazionale contro il ricorrente: nessun risarcimento;

-In caso di modifica del provvedimento disciplinare emesso dal Comitato Direttivo Nazionale a carico del ricorrente: suddivisione degli oneri al 50% tra le parti;

-In caso di annullamento: intero onere a carico del Comitato.

**6.8.4 -Verbalizzazione:**

I lavori verranno verbalizzati da un suo componente e consegnati alla Segreteria Nazionale che li archivierà e spedirà in copia, con l’indicazione degli oneri all’interessato, al C.D.N. ai Presidenti dei Comitati Regionali e dei Centri Soci.

**6.9.- COMITATI REGIONALI**

**.**

I Comitati regionali si autoregolano e si autogestiscono. Possono disciplinare la propria attività con un proprio regolamento interno che deve essere in sinergia con lo statuto Generale A.N.A.M. Si costituiscono con la presenza di almeno due Centri Soci attivi per poter accedere al C.D.N. con un membro.

 **TITOLO IV-RISORSE ECONOMICHE**

**Art. 7- Inizio e termine esercizio sociale annuo:**

Inizia giorno 1 Gennaio e si chiude giorno 31Dicembre dell’anno solare. Al termine di ogni esercizio annuo il C.D.N si riunisce, dopo aver preso visione dei bilanci consuntivo e di previsione elaborati dalla commissione Economica Organizzativa con allegata la relazione del Collegio dei revisori dei Conti, per l’approvazione del bilancio.

**Art. 8- Composizione fondo sociale:**

**8.1- Patrimonio sociale :**

Entro 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, la Commissione Economica e Organizzativa, in collaborazione con la Segreteria Nazionale, effettua l’inventario generale dei beni dell’A.N.A.M e ne aggiorna il valore di mercato

**8.2 -Accantonamenti/riserve:**

Alla chiusura dell’esercizio annuale ,la Commissione Economica ed Organizzativa presenta al C.D.N. nella relazione di gestione annuale, i valori accumulati di tali accantonamenti e riserve.

**8.3- Contributi dai centri soci, scadenze:**

Le scadenze sono così fissate **SOCI ALLIEVI:** 30 novembre di ogni anno;

**SOCI EFFETTIVI**: 28 febbraio di ogni anno; L’importo unitario di tali quote è determinato dal C.D.N. e comunicato ai Soci con almeno 120 giorni di anticipo sulla scadenza del versamento. Eventuali contributi “una tantum” per adeguamento del bilancio o particolari necessità dell’A.N.A.M. hanno come scadenza 90 giorni dalla delibera del C.D.N. che ne determina l’importo e trasmessa agli interessati dalla Segreteria Nazionale.

**8.4- Mezzo di versamento :**

Esclusivamente tramite bonifico bancario/postale intestato ad A.N.A.M. Nazionale e con i riferimenti di Banca o Posta d’appoggio forniti dalla Segreteria Nazionale. **Qualora non vengano rispettate tali procedure, il Centro cadrà automaticamente in stato di morosità ingiustificata e riceve, oltre la comunicazione di annullamento di invio delle Commissioni esaminatrici degli allievi, l’applicazione della procedura** **indicata all’Art. 4.2.2. TIT II del presente Regolamento e come da Statuto Naz. TIT IV art. 4.3.**

**TITOLO V-VARIAZIONI ALLO STATUTO E AL REGOLAMENTO**

**Art. 9 -Variazioni allo Statuto** (R.G TIT I, art1)

 **9.1-Variazioni al Regolamento generale.**

**“**Possono essere formulate e proposte con le debiti motivazioni da qualunque organo e/o organismo A.N.A.M., ma la loro ratifica è di competenza, a differenza delle variazioni allo Statuto ,del **Comitato Direttivo Nazionale a maggioranza qualificata dei due terzi in prima convocazione e a maggioranza nelle successive convocazioni.**

Esse diventano,pertanto operative subito dopo l’approvazione di tale organo direttivo” come da Statuto TIT V art. 10.

**TITOLO VI- PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

**Art. 11- Punibilità delle infrazioni e facoltà di ricorso contro i provvedimenti disciplinari.**

Le infrazioni ai principi e alle disposizioni dello Statuto ed annesso Regolamento generale A.N.A.M. comportano l’applicazione da parte del C.D.N. dei provvedimenti disciplinari sotto indicati. Chi ritenesse di esserne stato ingiustamente colpito, può presentare le proprie ragioni al Comitato Direttivo tramite lettera raccomandata su carta personalizzata corredata dalla documentazione di prova della propria corretta posizione. Se tale iniziativa non sortisse effetto, si può presentare ricorso come descritto sopra al Collegio dei Probiviri, presso la Segreteria Nazionale seguendo la prassi prevista dall’art. 6.8.3, TIT III del presente Regolamento. Il Collegio entro 30 giorni dalla richiesta emetterà verdetto definitivo.

 **11.1- Tipologia e natura del provvedimenti:**

**11.1.1- Ammonizione/diffida:**

Applicata per infrazione occasionale o di modesta gravità. Dopo 2 diffide nel corso dello stesso esercizio, si applica la sospensione.

**11.1.2- Sanzione pecuniaria:**

Applicata per infrazioni di una qualche gravità commesse non per volontà di inosservanza delle regole, ma per negligenza. In caso di recidiva, si applica anche il provvedimento di sospensione.

**11.1.3.-Sospensione temporanea dei diritti sociali:**

Applicata in caso di infrazione grave perché dannosa per l’A.N.A.M. e perché volontaria. Consterà di: annullamento di invio di Commissioni di esami per gli allievi, interruzione della corrispondenza, non convocazione alle riunioni, perdita di diritto la voto. Tale provvedimento oscillerà da 30 a 180 giorni. Dopo 2 sospensioni (nel corso del mandato del Presidente Nazionale e del C.D.N.) va applicata la espulsione/radiazione dell’A.N.A.M.

**11.1.4.-Destituzione dalla carica:**

Va applicata per le seguenti infrazioni:

-mancato avviso scritto di temporaneo impedimento (R.G.TIT III,art.5.0.4)

-comportamento reiterato ostruzionistico

-pubblicazioni di notizie o informazioni riservate

-dichiarazioni in pubblico discreditante di l’immagine dei colleghi A.N.A.M. o degli Organi/Organismi

-atti che , anche se non direttamente lesivi degli interessi e del prestigio dell’A.N.A.M., risultano ugualmente deprecabili. Tale provvedimento è definitivo per cui l’interessato non potrà più rivestire alcuna carica nell’Associazione.

**11.1.5- Espulsione/radiazione:**

Applicata in caso di infrazioni di particolari gravità o per cumulo di sanzioni di livello inferiore. Ha effetto illimitato nel tempo e nello spazio.

**11.1.6- Comunicazione provvedimenti disciplinari:**

Il C.D.N. deve inoltrare all’interessato, tramite Segreteria Nazionale la comunicazione del provvedimento indicando l’infrazione, la tipologia e la misura della sanzione comminata.

**TITOLO VII- SCIOGLIMENTO DELL’A.N.A.M**

**Art.12 -Liquidatori e destinazione dell’eventuale saldo finale e dei beni patrimoniali**

(Stat, TITVII, art.7.1)